

LAVORO

Durc on line, le istruzioni del Lavoro: accesso limitato nella prima fase

Con la circolare 19 pubblicata il ministero ha fornito le prime indicazioni operative sulla verifica della regolarità contributiva via web

di Alessandro Rota Porta - 9 giugno 2015



Durc online ma non per tutti. Con la [circolare 19 pubblicata ieri dal ministero del Lavoro](#) continua la fase di assemblaggio del puzzle di regole che – dal 1° luglio – consentiranno l'operatività del documento unico di regolarità contributiva online.

Il quadro tracciato dai primi provvedimenti (oltre alla circolare 19, c'è il messaggio Inps 45482) evidenzia come la nuova modalità del Durc telematico partirà depotenziata rispetto all'intento indicato dal legislatore nel DI 34/2014, ossia la completa sburocratizzazione del processo vigente: infatti, chiarendo la platea abilitata alla verifica del Durc online, viene specificato che «in una prima fase di applicazione della nuova disciplina» non potranno accedere al sistema i soggetti terzi interessati alla richiesta di regolarità che siano stati delegati dalle aziende e dai lavoratori autonomi, fatte salve le figure individuate ai sensi della legge 12/1979, le quali sono già abilitate per legge allo svolgimento degli adempimenti di

carattere lavoristico e previdenziale.

Solo in un secondo tempo i soggetti indicati – al pari delle banche e degli intermediari finanziari (in particolari fattispecie) – potranno servirsi del sistema del documento unico di regolarità contributiva online, dietro apposita delega che dovrà essere comunicata a cura del delegante agli istituti coinvolti dalla verifica della regolarità: sul punto la procedura potrà rivelarsi macchinosa e dovranno essere create delle implementazioni ad hoc.

Inoltre, al di là dell'esclusione iniziale di alcuni soggetti dal nuovo sistema, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2016, laddove la verifica "in tempo reale" non sia possibile per via della carenza di dati negli archivi degli enti coinvolti, si potranno continuare ad utilizzare le vigenti modalità di rilascio del Durc, nel rispetto però delle regole aggiornate secondo il Dm del 30 gennaio 2015.

L'altra novità rilevante che emerge tra le pieghe della circolare 19 è che – come traspariva già dal messaggio Inps 45482 – in tutte le ipotesi in cui dall'interrogazione del sistema non risultino posizioni "cristalline" di regolarità, la procedura si esaurirà nei successivi 30 giorni, come avviene nel sistema vigente.

L'impostazione è positiva per quei soggetti che, trovandosi in una situazione di irregolarità e ricevuto il preavviso per sistemare le scoperture (con 15 giorni di tempo), potranno comunque far generare il Durc online, qualora effettuino i pagamenti dovuti prima del 30° giorno dalla data della prima richiesta: infatti, prima di tale scadenza – nelle fattispecie descritte – gli Istituti coinvolti non potranno dichiarare l'irregolarità. La circolare interviene altresì a chiarire alcuni aspetti tecnici. Con riferimento al requisito della regolarità, ad esempio, non potranno essere considerate positive al rilascio del Durc quelle condotte omissive laddove il soggetto interessato - al quale sia stato spedito l'invito a regolarizzare - non abbia presentato le denunce contributive o le abbia presentate con importo pari a zero, ovvero con contenuto privo degli elementi

necessari: il sistema riporterà così l'esito di irregolarità, specificando l'informazione dell'omissione con importo pari a zero.

Invece per le aziende di recente costituzione, poiché la verifica opera con riferimento ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del 2° mese antecedente a quello della stessa, l'interrogazione del sistema indicherà la data di decorrenza dell'iscrizione agli enti, senza attestare la regolarità, in quanto non rilevabile.

Resta, infine, confermato, anche nell'impianto del Durc online, l'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti pubbliche, nel caso in cui l'esito irregolare rilevi posizioni a debito e ove ne ricorrano i presupposti di legge.